



Scuola: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado

Diaz - Laterza

Via Roma, 59 - 74014 - LATERZA (TA) - Tel. 099/8216127 — Cod. Mecc.: TAIC84300A - C.F: 90214500739 - Sito web: www.icdiazlaterza.edu.it — Email: taic84300a@istruzione.it — Pec: taic8430a@istruzione.it — Pec: taic8430a@istruzione.it Pec: <a h



Circolare n. 15

Laterza, 19 settembre 2021

Docenti Personale ATA D.S.G.A. Sito Web

Oggetto: Responsabilità di vigilanza sui minori a scuola in carico al personale e orario di servizio e sostituzione docenti assenti.

Seguono note di chiarimento, indirizzate al personale docente e non docente, sull'argomento indicato in oggetto, al fine di consentire l'adozione di comportamenti idonei.

- Secondo il codice civile art. 2048 l'autorità dei genitori, quindi l'esercizio dei poteri di educazione e di sorveglianza a tutela del minore, si trasferisce alla scuola, cioè a tutti gli addetti al servizio scolastico per il tempo in cui gli allievi ad essa sono affidati.

L'obbligo di sorveglianza perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola, fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità non sussistono situazioni di pericolo, ritorna alla sorveglianza parentale.

La responsabilità degli insegnanti non è limitata alle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (pausa didattica, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, gare sportive, uscite didattiche per spettacoli o manifestazioni culturali, attività integrative e simili). Ne derivano:

- la necessità che il dirigente scolastico disponga le necessarie sostituzioni dei docenti eventualmente assenti e comunque assegni la sorveglianza degli allievi al personale presente a scuola, ciò anche per tramite dei docenti collaboratori e dei fiduciari di plesso;
- la necessità che **ogni docente comunichi tempestivamente la propria assenza** e **che ogni collaboratore scolastico ausiliario segnali con prontezza al Dirigente eventuali assenze,** esercitando provvisoriamente la sorveglianza sugli allievi in questione;

- la necessità che docenti e collaboratori scolastici diano seguito tempestivamente alle disposizioni organizzative del dirigente come le sostituzioni dei docenti assenti anche quando vengono oralmente comunicate dal Dirigente stesso, allo staff o dal personale di Segreteria in attesa della comunicazione scritta. È infatti intuitivo che il diritto del minore ad essere tutelato mediante sorveglianza dell'adulto ha la priorità su qualsiasi esigenza burocratica o amministrativa, come per esempio la richiesta di avere dal Dirigente o dalla segreteria una comunicazione scritta con valore di ordine di servizio. Se questa priorità non fosse rispettata si darebbe un intervallo di tempo in cui l'obbligo di sorveglianza viene meno per mere ragioni di correttezza formale, configurando l'ipotesi di violazione dell'art. 2048 del Codice civile da parte del docente incaricato ed eventualmente del Dirigente che non abbia esercitato l'opportuno controllo sull'esecuzione delle disposizioni in questione. Il minore verrebbe inoltre privato del suo diritto al tempo-scuola.
- La suddetta comunicazione **è da considerarsi alla stregua di un ordine di Servizio** impartito nell'interesse dei minori *con la garanzia di una comunicazione scritta in tempi ragionevoli* anche successivamente alla comunicazione orale in caso di necessità. Questa indicazione ha valore permanente fino a rettifica o a variazione della normativa vigente.

Tutto ciò premesso si riportano di seguito i criteri per la sostituzione dei docenti assenti:

- 1. docente con ore a disposizione della stessa classe / sezione;
- 2. docente con ore a disposizione di altra classe e seguendo il criterio della rotazione;
- 3. recupero ore permessi brevi usufruiti;
- 4. mancanza di attività didattiche programmate per le quali siano già impegnate le ore di compresenza e/o a disposizione;
- 5. docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola;
- 6. docente a disposizione in seguito a riformulazione oraria per il servizio mensa per orario ridotto o a seguito di una minore utenza prevista;
- 7. docenti di sostegno in caso di assenza alunni diversamente abili e per estrema necessità in caso di presenza dell'alunno diversamente abile (del docente di sostegno alla classe o docente della classe in contitolarità);
- 8. previa adesione al progetto di flessibilità (se attivato) mediante rimodulazione dell'orario del docente e della classe.
- 9. cambio del giorno libero.
- 10. utilizzo ore eccedenti in base alla disponibilità dichiarata
- Nel periodo non coperto da servizio mensa con l'orario ridotto, l'orario di lavoro dei docenti può essere riformulato in funzione delle esigenze dell'intero istituto comprensivo.
- Per le sostituzioni vale la delega del DS ai collaboratori e ai fiduciari di plesso.

Nell'allegato elenco dei docenti ogni docente dovrà indicare l'eventuale disponibilità a prestare ore eccedenti a pagamento per le sostituzioni.

Si ricorda inoltre che i docenti di sostegno sono tenuti a comunicare entro le ore 8.20 l'eventuale assenza dell'alunno disabile.

Il Dirigente scolastico

Fabio Grimaldi

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93